

ALLEGATO 58:

30.06.1981_delibera consiliare Comune di

Dubino

(1) ORIGINALE

COMUNE DI DUBINO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1995 di Prot.

N. 60 del Reg. Delib.

OGGETTO: Vertenza per scioglimento promiscuità di usi tra il comune di Dubino ed i terrieri di Cino in località Piazza.

L'anno millenovecentottant uno addi trenta del mese di giugno
alle ore 20,30 nella Sede Comunale.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica
di prima convocazione come da deliberazione della G.M. n. 87 del 24/6/1981

Risultano:

	Presenti	Assenti
1) Barri Romolo	si	
2) Fasani Paolo	si	
3) Trussoni Agostino	si	
4) Barri Aldo	si	
5) Ambrosini Adamo		si
6) Barri Claudio	si	
7) Curti Eraldo	si	
8) Ambrosini Giovanni	si	
9) Baraglia Vittorio	si	
10) Scinetti Pierino	si	
11) Poncetta Gianmarco		si
12) Fascendini Graziano		si
13) Valena Gennaro		si
14) Ligari Angelo	si	
15) Pellegatta Pietro		si

Assiste il Segretario Comunale sig. Sandrini Adolfo

Il Sig. Barri Romolo nella sua qualità di Sindaco

assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dall'anno 1937, in questo comune, è in atto una vertenza per lo scioglimento di una promiscuità di usi (pascolo e boscheggio) tra il comune di Dubino ed alcuni terrieri di Cino in località Piazza in agro del comune di Dubino;

Viste le varie fasi del giudizio da quella amministrativa alla successiva contenziosa di primo grado, dalla ripresa in primo grado davanti al Commissario per gli usi civici al secondo gravame avanti alla Corte di Appello di Roma ed ora di nuovo avanti il Commissario Regionale per gli Usi Civici;

Rilevato che con sentenza della Corte di Appello del 1961 la vertenza è stata nuovamente rimessa al Commissario Regionale per gli Usi Civici per il completamento delle indagini tecniche già espletate, ai fini della valutazione e liquidazione dei diritti di pascolo e di legnativo spettanti ai terrieri di Cino -proprietari delle 32 pertiche di terreno in località Piazza- in base al loco Malacrida del 12 giugno 1612 e per ogni conseguente pronuncia sul merito e sulle spese;

Preso atto che il Commissario Regionale per gli Usi Civici con ordinanza in data 30/10/1967 ha nominato d'ufficio due periti nelle persone del sigg. Avv. Marrapese Giovanni e Geom. Pasquale Lombardi, residenti a Roma, perchè con apporto delle specifiche competenze di ciascuno indagassero sulla portata del loco Malacrida del 1612 in riferimento ai diritti vantati dalle parti in causa;

Vista la relazione presentata dai suddetti due periti dalla quale emerge che si propone lo scioglimento della promiscuità di usi (pascolo e boscheggio) con la assegnazione ai terrieri di Cino di ettari 6.10.90 contro gli ettari 19.67.96 attribuiti con precedente sentenza del Commissario Regionale agli Usi Civici, ridotti poi ad ettari 11.61.00 con altra sentenza del Commissario stesso;

Visto che il consiglio comunale pro tempore con atti n.10 del 17/3/1969 e n.46 del 14/12/1969 approvati dalla G.P.A. rispettivamente il 17/4/1969 al n.934 reg. spec. ed il 19/2/1970 al n.638 Reg. Spec. deliberava di accettare le risultanze della suddetta perizia a condizione che la superficie da assegnarsi ai suddetti terrieri -proprietari delle 32 pertiche in località Piazza- venisse delimitata solo sul mappale n. 1, a nord dei prati della Piazza, partendo dall'angolo ovest al muro di cinta dei prati suddetti (la zinta) e salendo con linea parallela al confine con il mappale adiacente;

Visto che non avendo accettato i suddetti terrieri la condizione posta dal comune di Dubino, in seguito a nuova opposizione, il Commissario Regionale per gli usi civici ha disposto una nuova perizia da parte del Prof. Dott. Angelo Ortisi dalla quale risulta che sono state accettate totalmente le richieste del comune di Dubino sia per la entità del terreno da assegnare che è stato ulteriormente ridotto ad ettari 5.11.80 sia per la posizione dello stesso che è stato delimitato in conformità a quanto stabilito con deliberazione consiliare n.10 del 17/3/1969;

Avuta lettura della lettera del legale del comune in data 16/6/1981 con la quale si comunica che a seguito di trattativa di amichevole accomodamento con la difesa della controparte è stata prospettata la seguente ipotesi di amichevole soluzione: "Ripartizione del terreno contestato secondo le risultanze della perizia Ortisi, conforme alle richieste del comune di Dubino a carico del quale dovrebbero restare le spese peritali (già cotrisposte); totale compensazione delle altre spese di

no

ac

1°

2°)

3°)

magg

sa v

si p

Di ap

zione

comun

segue

1) Acc

ris

nia

2) Ass

(gi

Preso atto che l'ammontare delle spese per la lunga vertenza, fino ad ora, ammontano a L. 7.129.084 delle quali:

- L. 1.200.000 per spese peritali già corrisposte;
- L. 5.929.084 per spese legali delle quali L. 1.625.104 già corrisposte per cui rimarrebbero da pagare L. 4.303.980, oltre le spese per il corrispondente legale di Milano non ancora quantificate;

Ritenuto che la proposta conclusione della vertenza debba essere accettata per i seguenti motivi:

- 1°) La causa è stata lunghissima e tormentata, ma secondo la transazione come sopra ipotizzata, si concluderebbe in termini conformi alle richieste del comune di Dubino; da una assegnazione di oltre 19 ettari ai terrieri di Cino, prevista nel progetto di scioglimento Peduzzi del 1957, si passerebbe ora, in conformità all'ultimo elaborato peritale, ad una assegnazione di ettari 5.11.80, delimitati in una striscia di terreno confinante con i prati della Piazza soltanto per metà del fronte nord di quest'ultimi, ossia ad una superficie di molto inferiore a quella proposta dal comune stesso all'inizio della procedura giudiziale (non più di 9 ettari).
- 2°) Il gravame delle spese è certo notevole ma è compensato dalla ripartizione del terreno in conformità alle richieste. D'altra parte non è detto che il Commissario, definendo la controversia in conformità all'ultimo elaborato peritale, provvederebbe senz'altro a porre le spese giudiziali a carico dei terrieri di Cino; è invece non solo possibile, ma abbastanza probabile che il commissario dichiarerà compensate le spese per motivi di equità.
- 3°) Il non accettare la conclusione della vertenza significherebbe vedere crescere di anno in anno le spese, senza prospettiva alcuna di maggior vantaggio per il comune, sia in termini di assegnazione di terreno che di rimborso delle spese stesse.

A seguito di obiettiva discussione dalla quale emerge che la maggioranza dei consiglieri è favorevole alla conclusione della annosa vertenza nel secondo sopra prospettato;


Con voti favorevoli N. 9, contrari N. 1, astenuti N. 0, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare, per i motivi esposti in proemio, la ipotesi di transazione prospettata per la definizione della vertenza in atto tra il comune di Dubino ed i terrieri di Cino nelle premesse illustrata nei seguenti termini:

- 1) Accettazione della ripartizione del terreno contestato secondo le risultanze della perizia del Dott. Prof. Angelo Ortisi giusta planimetria allegata.
- 2) Assunzione a carico del comune di Dubino delle spese peritali (già corrisposte) e delle proprie spese legali).

-12 Di dare atto che alle spese legali che saranno definitivamente quantificate e liquidate con altro atto si farà fronte con i fondi di cui al cap.450 del bilancio di previsione 1981.



ALLEGATO N. 1 ALLA
 RELAZIONE SULLO SCIoglimento DELLA PROMISCUITA'
 DI USI CIVICI TRA I COMUNISTI DI DUBINO ED I
 PROPRIETARI TERRIERI DI CINO (SONDRIO).

=====

Area gravata da usi civici.

- - - - - linea del frazionamento del mappale n. 1
 effettuato il 21/5/1954 (vedi pag. 6 -
 tra parentesi, dattiloscritti, i nuovi
 numeri di mappa).
- linea del nuovo frazionamento proposto
 per il mappale n. 1 che delimita, nella
 parte ovest dello stesso, un'area di cir-
 ca ha. 5,11.80 da assegnare ai proprie-
 tari terrieri di Cino.

N.P. - Il fabbricato rurale contrassegnato
 con A ha ora il n. 172.

Dot. ANGELO ORTISI
 24100 BERGAMO
 Via Bassani, 9 - Tel. 22.81.11

COMUNE di DUBINO
 scala 1:4000

Bergamo 15 aprile 1975

Angelo Ortisi

atto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(1)

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

(1)

XX
XX

Questa deliberazione

viene pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 28 luglio 1981

al 12 agosto 1981

in la Residenza Municipale, addì 28 luglio 1981

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Per le copie scrivere "Firmato" - (2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale - (3) Cancellare quello che non fa il caso